



Giugno 2021

Adeguamenti di ordinanze in seguito al recepimento dei regolamenti SIS (UE) 2018/1860, 2018/1861 e 2018/1862 (sviluppi dell'acquis di Schengen) e all'adeguamento della LSISA al fine di allestire una statistica completa dei rimpatri

Rapporto sui risultati della
procedura di consultazione

Indice

	Rapporto sui risultati della.....	1
	procedura di consultazione	1
1	Situazione iniziale.....	3
2	Oggetto posto in consultazione	3
3	Elenco dei partecipanti alla consultazione	4
4	Svolgimento della procedura di consultazione e panoramica dei risultati.....	4
	4.1 Osservazioni preliminari	4
	4.2 Sintesi dei risultati della consultazione	4
	4.3 Risultati in generale.....	6
	4.4 Risultati relativi alla revisione dell'ordinanza N-SIS	7
	4.5 Risultati relativi alla revisione dell'ordinanza RIPOL	10
	4.6 Risultati relativi alla revisione dell'ordinanza SIMIC	10
	4.7 Risultati relativi alla revisione dell'ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica	11
	4.8 Risultati relativi alla revisione dell'OASA	11
5	Allegato / Anhang / Annexe.....	12

1 Situazione iniziale

Il 28 novembre 2018 il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno adottato un pacchetto di riforme relativo a tre regolamenti – (UE) 2018/1860 «SIS rimpatrio», (UE) 2018/1861 «SIS frontiere» e (UE) 2018/1862 «SIS polizia» – con cui intendono sviluppare aspetti contenutistici e tecnici del sistema d'informazione di Schengen (SIS). Il pacchetto di riforme modifica e completa gradualmente, durante un periodo di transizione, le attuali basi legali del SIS, fino a sostituirle definitivamente al momento della messa in esercizio del nuovo sistema (la data sarà stabilita dalla Commissione europea). In futuro il SIS II si baserà quindi sui tre regolamenti UE summenzionati, che disciplinano l'esercizio e l'uso del sistema in diversi settori.

Questo pacchetto di riforme è stato notificato alla Svizzera in anticipo il 20 novembre 2018 come sviluppo dell'acquis di Schengen. Nel quadro dell'Accordo di associazione a Schengen (AAS), la Svizzera s'impegna in linea di principio a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 par. 3 e art. 7 AAS). In questo contesto il recepimento di un nuovo atto giuridico avviene attraverso una procedura speciale, comprendente la notifica dello sviluppo da parte dei competenti organi UE e la trasmissione di una nota di risposta da parte della Svizzera.

Per attuare questo pacchetto di riforme è stato necessario modificare la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl, RS **142.20**), la legge sull'asilo (LAsi, RS **142.31**), la legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA, RS **142.51**), il Codice penale (CP, RS **311.0**) e la legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP, RS **361**). Il pertinente messaggio è stato adottato dal Consiglio federale il 6 marzo 2020¹ e approvato dal Parlamento il 18 dicembre 2020².

In vista dell'attuazione dei tre regolamenti UE, prevista per la fine del 2021, occorre precisare anche alcuni punti a livello di ordinanza. Pertanto vanno adeguate l'ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'ufficio SIRENE (ordinanza N-SIS, RS **362.0**), l'ordinanza sul sistema di ricerca informatizzato di polizia (ordinanza RIPOL, RS **361.0**), l'ordinanza concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (ordinanza SIMIC, RS **142.513**), l'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS **142.201**) e l'ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica (RS **361.3**).

2 Oggetto posto in consultazione

Modifica dell'ordinanza N-SIS

L'articolo 16 capoverso 8 LSIP contiene una delega al Consiglio federale per l'emanazione delle disposizioni d'esecuzione riguardanti la parte nazionale del SIS. Il Consiglio federale le ha emanate, insieme a quelle sull'organizzazione e i compiti dell'ufficio SIRENE, nell'ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen e sull'ufficio SIRENE (ordinanza N-SIS). I nuovi diritti di accesso e le categorie di segnalazioni nel SIS previsti a livello di legge devono ora essere integrati nell'ordinanza N-SIS. Inoltre si precisano i compiti dell'ufficio SIRENE. A tal fine, vengono definiti per la Svizzera i termini «reato di terrorismo» e «altri reati gravi» nel senso degli atti UE.

¹ 20-025. Messaggio del 6 marzo 2020 relativo all'approvazione e alla trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) (Sviluppi dell'acquis di Schengen) e alla modifica della legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo, FF **2020** 3117.

² FF **2020** 8813

Modifiche dell'ordinanza RIPOL e dell'ordinanza SIMIC

Una segnalazione a livello europeo nel SIS presuppone che sia stata prima inserita in RIPOL o nel SIMIC una segnalazione a livello nazionale.

Per poter inserire nel SIS le nuove categorie di segnalazioni di polizia, è stato rivisto l'articolo 15 LSIP, che costituisce la base legale di RIPOL. A livello di ordinanza, occorre adeguare secondo la nuova disposizione segnatamente i diritti di accesso delle autorità e i campi di dati nell'allegato delle ordinanze.

Inoltre, le decisioni di rimpatrio, i divieti d'entrata e le espulsioni disposti dalle autorità migratorie saranno in futuro registrati solo in SIMIC e non più in RIPOL e poi trasmessi all'N-SIS. L'ordinanza SIMIC deve essere adeguata di conseguenza.

Modifica dell'OASA e dell'ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica

Il decreto federale SIS³ prevede che la SEM possa elaborare dati segnaletici di natura biometrica e che il Consiglio federale sia autorizzato a disciplinare la divulgazione o la trasmissione di tali dati (cfr. art. 354 cpv. 2 e 4 CP). In questo contesto viene quindi rivista l'ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica. L'OASA e l'ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica sono adeguate anche in virtù delle modifiche dell'articolo 354 CP e dell'articolo 68a LStrl. Queste ordinanze regolano la registrazione dei dati biometrici e la loro trasmissione all'N-SIS in caso di segnalazioni SIS relative al rimpatrio o al rifiuto d'entrata.

3 Elenco dei partecipanti alla consultazione

L'elenco dei Cantoni, dei partiti e delle organizzazioni che hanno partecipato alla consultazione è riportato nell'allegato. Tutti i pareri, compresi quelli dei privati, sono disponibili al pubblico.

4 Svolgimento della procedura di consultazione e panoramica dei risultati

4.1 Osservazioni preliminari

Il rapporto sui risultati mostra quali nuove disposizioni sono state accolte positivamente, negativamente o con scetticismo dai partecipanti alla consultazione e se ci sono proposte di modifica. Si parte dal presupposto che i partecipanti che accolgono il progetto in linea di massima accettino tutte le disposizioni proposte, tranne quelle espressamente rifiutate. Si parte invece dal presupposto che i partecipanti che respingono il progetto in linea di massima rifiutino tutte le disposizioni proposte, tranne quelle espressamente accolte.

Il presente rapporto costituisce una sintesi dei risultati della consultazione. Per le motivazioni dettagliate si rimanda alle versioni originali dei pareri.⁴

4.2 Sintesi dei risultati della consultazione

Le ordinanze definiscono i nuovi diritti di accesso al sistema da parte delle autorità. Pertanto, è stata effettuata una consultazione secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera d della legge sulla consultazione (LCo, RS **172.061**).

Sono pervenuti 46 pareri relativi al progetto. Si sono espressi per scritto in totale di 26 Cantoni, quattro partiti, tre organizzazioni mantello, il Tribunale federale, il Tribunale amministrativo fe-

³ Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) (Sviluppi dell'acquis di Schengen) (disegno), FF **2020** 3223.

⁴ Il rapporto sui risultati della consultazione è reperibile sotto www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2021 > DFGP.

derale e 11 altre cerchie interessate. Di questi, 10 partecipanti hanno espressamente rinunciato a presentare un parere (TF e TAF così come GR, l'Unione svizzera degli imprenditori, centre patronal, FSDP, aeroporto di Zurigo, CDI, CDDGP e CSP).

Il **TAF** chiede che la sua risposta sia considerata come un'astensione e non come un'approvazione.

AI, AR, BE, BS, GL, LU, SG, TG e UR, il Centro, il PLR, CPS, RSS, accolgono il progetto e le modifiche associate. I pareri si limitano ad approvare l'attuazione e non contengono proposte di modifica.

AG, BL, FR, GE, JU, NE, NW, OW, SH, SO, SZ, TI, VD, VS, ZG e ZH, il PS e l'UDC, ASM, CCPCS, economiesuisse, UCS accolgono essenzialmente la proposta e fanno alcune osservazioni:

BL, GE, NE, SH, SO, TI, VD e ASM dubitano che le modifiche d'ordinanza non avranno alcun impatto sui Cantoni, né finanziario né in termini di personale, come sostenuto nel rapporto esplicativo. Tutti sono d'accordo che ci sarà un impatto e che deve essere quantificato. **ASM** chiede che questa lacuna informativa sia colmata al più tardi quando saranno note le disposizioni d'esecuzione e la data di entrata in vigore delle modifiche delle ordinanze. La stima delle spese supplementari dovrebbe poi essere verificata dalle autorità cantonali competenti per la migrazione.

Economiesuisse si aspetta inoltre che gli adeguamenti vengano attuati nel modo più efficiente ed economico possibile. Da parte sua, l'**UDC** chiede che l'attuazione sia effettuata nel modo più economico possibile per i Cantoni.

L'**UDC** accetta le modifiche proposte, pur sottolineando il persistere di alcune fondamentali differenze di opinione su certi aspetti dello sviluppo dell'acquis di Schengen. In particolare, si riferisce alla mancanza di soluzioni per i terroristi che sono cittadini di Stati Schengen o che vi si sono radicalizzati. L'**UDC** si dichiara particolarmente soddisfatta della registrazione delle espulsioni penali nel SIMIC e delle statistiche complete sul rimpatrio degli stranieri.

OW, NW e CCPCS dichiarano di sostenere in linea di principio le disposizioni proposte relative all'attuazione nazionale, per le quali sussiste un certo margine di manovra. **OW** accoglie con favore soprattutto le nuove possibilità di segnalazione previste e per il resto rinvia al parere della **CCPCS**.

LU è d'accordo con il progetto e considera moderata e ragionevole l'estensione delle possibilità di ricerca. **SG** accoglie con particolare favore il fatto che le modifiche porteranno a un'ottimizzazione delle procedure di naturalizzazione.

JU prende atto con soddisfazione del fatto che le modifiche previste delle ordinanze non avranno ripercussioni sulle finanze e il personale dei Cantoni. **JU** accoglie con favore la volontà del Consiglio federale di tenere conto delle osservazioni formulate dai Cantoni durante la consultazione del 13 febbraio 2019, ma si rammarica che non sia previsto alcun sostegno da parte della Confederazione per compensare il carico di lavoro supplementare, non trascurabile, delle amministrazioni cantonali indotto dalle riforme in corso.

Il **Centro** è favorevole alle modifiche d'ordinanza proposte. Oltre all'obbligo di segnalare i divieti d'entrata e le decisioni di rimpatrio nel sistema, accoglie con favore il fatto che si stiano creando i presupposti tecnici per una statistica completa dei rimpatri degli stranieri.

4.3 Risultati in generale

Proporzionalità

AsyLex è più scettica nei confronti del progetto e assume una posizione critica nei confronti del SIS, e in particolare dei regolamenti «SIS frontiere» e «SIS rimpatrio», soprattutto a causa dell'intensificarsi dello scambio di informazioni senza un controllo sovranazionale. **AsyLex** chiede quindi alla Svizzera di applicare i regolamenti SIS in modo proporzionato per migliorare la situazione dei richiedenti asilo.

VS sottolinea che sono previsti due nuovi compiti: la segnalazione dei divieti d'entrata nazionali nel SIS e delle decisioni di rimpatrio. Queste ultime dovranno essere inserite nel SIS se sono valide per tutto lo spazio Schengen e se questo risulta proporzionato. **VS** chiede che siano rese disponibili *direttive della SEM* chiare su questi punti, per poter decidere senza contattare ogni volta l'autorità federale.

Processi legati alla biometria

GE si rammarica che la Commissione europea abbia fatto marcia indietro all'ultimo momento e alla fine abbia deciso che la registrazione dei dati biometrici nel SIS non sarà obbligatoria. Il motivo invocato dalla Commissione era che non voleva escludere dal sistema le decisioni di rimpatrio per le quali non erano disponibili i dati. In questo contesto, **GE** ritiene che la proposta di attuazione relativa alla LStrl del progetto SIS non sia soddisfacente per i Cantoni.

GE vorrebbe che i dati fossero registrati all'inizio di una procedura di diritto degli stranieri come avviene nel settore dell'asilo. I dati biometrici potrebbero poi essere utilizzati per il rilascio di permessi o per un'eventuale registrazione nel SIS, a seconda dell'esito della procedura di diritto degli stranieri. Ciò implicherebbe che i dati debbano essere salvati in un formato generico compatibile con le diverse banche dati (SIMIC, SIS).

Protezione dei dati

Per quanto riguarda il salvataggio dei dati personali nel SIS, il **Centro** accoglie con particolare favore il fatto che i regolamenti UE siano stati elaborati coinvolgendo il Garante europeo della protezione dei dati e che in Svizzera l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) eserciti una funzione di controllo.

Anche **economiesuisse** è espressamente favorevole al fatto che le modifiche a livello di legge migliorino la funzione di sorveglianza e la sicurezza dei dati e che quindi siano rispettate le disposizioni sulla protezione della personalità e dei dati vigenti in Svizzera.

Il **PLR** sostiene il progetto, tra l'altro in considerazione delle barriere legali fissate in termini di protezione dei dati.

ZH e due membri dell'**ASM** fanno notare che la Confederazione intendeva garantire che le interfacce necessarie tra i sistemi (VOSTRA, SIMIC, RIPOL, SIS, EES) fossero disponibili entro l'entrata in vigore dei regolamenti SIS e delle modifiche della LSISA. **SH** sottolinea inoltre esplicitamente che è stato richiesto che l'elaborazione dei dati sia quanto più possibile automatizzata, ma che la soluzione attuale fa ancora presumere un onere aggiuntivo non trascurabile in termini di personale. **ZH** chiede quindi ancora una volta che vengano allestite le interfacce necessarie.

I membri dell'**ASM** chiedono segnatamente un'interfaccia tra VOSTRA e SIMIC, che dovrebbe essere disponibile all'entrata in vigore delle disposizioni nazionali, affinché lo sforzo richiesto ai Cantoni sia ridotto al minimo fin dall'inizio e in caso di estradizioni non sia più necessario inserire manualmente i dati di VOSTRA nel SIS.

VS accoglie con particolare favore l'automatizzazione dei compiti e la creazione di interfacce che limitino l'intervento umano.

SZ vorrebbe che le responsabilità fossero chiaramente definite e che la congruenza delle registrazioni nei sistemi fosse assicurata attraverso l'interoperabilità, al fine di evitare molteplici inserimenti manuali di dati.

Oneri supplementari

FR approva il progetto, nonostante il carico di lavoro per fini essenzialmente statistici che comporta, senza che questo costituisca un vantaggio reale in termini di esecuzione dei compiti di allontanamento della Svizzera. **ZG** approva le modifiche d'ordinanza e soprattutto la parte legata alle statistiche sui rimpatri dei cittadini stranieri. Sottolinea il carico di lavoro supplementare previsto che, perlomeno per quello che lo concerne, dovrebbe restare entro limiti accettabili. **UCS** approva il progetto nonostante i compiti supplementari.

BL auspica che nel rapporto esplicativo (pag. 52) si menzioni il fatto che i dati biometrici devono essere registrati in AFIS e che il numero PCN deve essere inserito in SIMIC, il che costituisce un compito supplementare.

ASM prevede che le numerose registrazioni comporteranno un aumento significativo dei compiti. Ciononostante approva le registrazioni nel SIS così come le previste statistiche sui rimpatri e sull'espulsione in SIMIC.

4.4 Risultati relativi alla revisione dell'ordinanza N-SIS

Definizioni (art. 2 lett. o e allegato 1a relativo all'art. 2 lett. o)

NW si chiede se gli articoli 258, 260 e 279 capoversi 1 e 2 CP debbano essere considerati equivalenti ai reati di terrorismo nel diritto svizzero, dato che si tratta «solo» di delitti. In questo modo si crea un incomprensibile squilibrio nella qualificazione penale e nella categorizzazione di «reato di terrorismo». **OW** e **CCPCS** propongono quindi che la comminatoria per le fattispecie penali summenzionate sia adeguata in modo che siano ora classificate come crimini piuttosto che come delitti.

Il **PS** può approvare il progetto solo se si tiene conto delle sue richieste riguardo la definizione dei reati terroristici nell'articolo 2 lettera o dell'ordinanza N-SIS e nell'allegato 1a. In particolare, contesta il fatto che al progetto manca l'elemento contestuale dall'articolo 3 paragrafo 1 della direttiva (UE) 2017/541 e quindi nel diritto svizzero i reati di terrorismo siano definiti in modo troppo ampio. Pertanto, il **PS** auspica l'aggiunta all'allegato 1a delle parole: atti che, «per il modo o per il contesto in cui sono commessi, possono danneggiare gravemente un Paese o un'organizzazione internazionale».

Sistema di gestione delle pratiche e degli atti (art. 5 cpv. 3)

AsyLex chiede che l'accesso ai dati debba essere ben ponderato e motivato. Dovrebbe essere riservato solo alle autorità necessarie e competenti in modo da garantire la protezione dei dati.

Autorità con diritto di accesso (art. 7 cpv. 1 lett. a n. 1, 5, 6, 8 e 9)

AsyLex critica il fatto che le autorità autorizzate ad accedere ai dati non sono nominate in termini di unità organizzative, ma solo in termini di compiti. Questo rappresenta una potenziale futura estensione dei diritti di accesso e rende più difficile la sorveglianza mediante appropriati meccanismi di controllo. Nel caso del numero 6, si chiede inoltre come possano essere garantite le prescrizioni della LPD riguardo ai dati degni di particolare protezione. **AsyLex** propone quindi che i servizi possano consultare soltanto i dati di cui hanno bisogno per svolgere il loro compito. In questo modo si rispetta il principio di proporzionalità.

Autorità con diritto di accesso (art. 7 cpv. 1 lett. e)

BL, NW, OW e CCPCS chiedono l'adeguamento dell'AFD in base alle sue nuove strutture dopo l'entrata in vigore della nuova legge sui compiti d'esecuzione dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (LE-UDSC). In particolare, occorre tenere presente che il Corpo delle guardie di confine cesserà di essere incluso in questo termine.

Autorità con diritto di accesso (art. 7 cpv. 1 lett. l)

TI approva espressamente questa disposizione, che prevede un accesso delle autorità cantonali della migrazione all'N-SIS.

Dritti di accesso: Allegato 3 numero 1 lettera e:

BL, NW, OW e CCPCS chiedono, nella versione tedesca, un adeguamento da «A» a «B» per le autorità cantonali di perseguimento penale (sorveglianza discreta, controllo mirato, controllo d'indagine).

Compiti dell'ufficio SIRENE (art. 9 lett. p)

Nel rapporto esplicativo (cfr. pag. 15) si dice che l'ufficio SIRENE verifica la proporzionalità della segnalazione sulla base dell'articolo 9 lettera p dell'ordinanza N-SIS. Tuttavia, questo non risulta chiaramente nella disposizione stessa, per cui il **PS** chiede che questa verifica della proporzionalità sia menzionata esplicitamente.

Disposizioni generali (art. 10 segg.)

Dati supplementari concernenti determinate segnalazioni di persone (art. 11a lett. b n. 2 e lett. c)

ZH considera obsoleta la registrazione della decisione o della sentenza in caso di pericolo acuto e grave, poiché questi casi sono segnalati sulla base di un ordine della polizia cantonale (lett. b).

TI approva espressamente questa disposizione e la consegna degli elementi pertinenti ai fini delle segnalazioni di rimpatrio nel SIS. Analogamente deve essere indicato un eventuale collegamento con un divieto d'entrata (lett. c).

Trattamento di profili del DNA, dati dattiloscopici, tracce dattiloscopiche, fotografie e immagini del viso (art. 11b cpv. 2 lett. a)

ZH critica il fatto che la consultazione dei dati dattiloscopici sia limitata; nel contesto dell'interoperabilità (IOP) era stato comunicato che in futuro sarebbero stati consultati in via principale i dati dattiloscopici. Inoltre, non è chiaro cosa si intenda per «dati d'identità».

Ruolo della SEM (art. 15a)

ZH e **ASM** fanno notare che le autorità cantonali della migrazione non sono in grado di rispondere alle richieste dell'ufficio SIRENE entro 12 ore. Si era quindi convenuto che la SEM avrebbe assunto questo compito (cfr. art. 15a cpv. 1). Nei capoversi 2 e 3, tuttavia, è stato ora aggiunto che la SEM può chiedere informazioni dalle autorità segnalanti entro il termine previsto. Questi capoversi non devono però significare che ora le autorità migratorie siano obbligate a rispondere entro il termine previsto. Pertanto, il capoverso 2 dovrebbe essere scambiato con il capoverso 3 e l'attuale capoverso 2 dovrebbe essere modificato come segue: *«All'occorrenza, la SEM può chiedere informazioni supplementari alle autorità segnalanti. Queste assicurano che l'informazione sia fornita il più rapidamente possibile.»*

Segnalazioni di cittadini di Stati terzi ai fini del rimpatrio

Condizione (art. 19a)

AsyLex teme che la regola secondo cui una segnalazione ai fini del rimpatrio può essere effettuata solo se è disponibile una decisione ufficiale valida per l'intero spazio Schengen, porterà in futuro un maggior numero di decisioni per l'intero spazio Schengen. Secondo **AsyLex** si dovrebbe quindi in ogni caso definire chiaramente l'adeguatezza, la rilevanza e l'importanza di una segnalazione nel SIS.

Procedura di segnalazione (art. 19b cpv. 1, 5 e 6) e compiti delle autorità competenti per la segnalazione (art. 19d cpv. 2)

SO fa notare che anche le autorità cantonali della migrazione avrebbero bisogno di accedere alle applicazioni eMAP e SIMIC, dato che dovrebbero mettere i documenti a disposizione di un altro Stato Schengen al più tardi 12 ore dopo aver ricevuto la domanda.

ZH, invece, chiede l'eliminazione delle autorità cantonali della migrazione e delle autorità competenti per l'espulsione dagli articoli 19b capoverso 5 e 21 capoverso 5.

TI approva espressamente la novità dell'inserimento delle decisioni di rimpatrio nel SIS tramite SIMIC e non più tramite RIPOL.

TI è favorevole a questa disposizione e al fatto che sia necessario inserire in SIMIC il numero PCN delle persone che devono lasciare lo spazio Schengen. Tuttavia, la responsabilità della trasmissione dei dati rimane di competenza della SEM (art. 19b cpv. 6).

Misure (art. 19c cpv. 1 e 2)

Per quanto riguarda l'articolo 19c capoverso 1, **SO** osserva che l'autorità cantonale segnalante dovrebbe sempre essere informata quando la segnalazione viene cancellata.

TI ritiene che la disposizione dell'articolo 19 capoverso 2 sia molto utile e permetta alle autorità cantonali della migrazione di prendere appropriate misure previste dalla LStrl quando una persona è registrata nel SIS.

Segnalazione di persone bisognose di protezione (art. 28 segg.)

AG e **SO** accolgono con favore il fatto che ora anche le persone bisognose di protezione potranno essere segnalate preventivamente nel SIS.

Ciononostante, **AG** chiede che, oltre a questa segnalazione, siano segnalate anche le altre misure di allontanamento della polizia ordinate o già esistenti. Inoltre, **AG** ritiene che la segnalazione dovrebbe essere ordinata su richiesta di un adulto capace di discernimento nonché su richiesta di una vittima della tratta di esseri umani conformemente all'ordine di fermo della polizia. In tutti gli altri casi dovrebbe continuare a essere richiesto un ordine giudiziario di segnalazione.

AsyLex accoglie con favore la possibilità di effettuare segnalazioni preventive delle persone bisognose di protezione, ma esprime scetticismo sul fatto che, come condizione per una tale segnalazione, sia prevista una decisione dell'autorità competente. Questo rallenterebbe la protezione delle persone interessate.

BL vorrebbe che il rapporto esplicativo (pag. 29) fosse integrato in modo che la richiesta volontaria possa essere ritirata in qualsiasi momento per proteggere la persona e che, una volta ritirato il consenso, non sia più ammissibile mantenere la segnalazione.

Segnalazioni di persone e oggetti ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo mirato (art. 33)

SO accoglie esplicitamente il nuovo strumento del controllo d'indagine. Tuttavia, la segnalazione ai fini di un controllo d'indagine è ammissibile solo se prevista dal diritto cantonale. **OW** e **CCPCS** fanno notare che i Cantoni dovrebbero creare le corrispondenti basi legali prima di poter impiegare questo strumento.

Cancellazione delle segnalazioni (art. 43)

SH propone che l'ordinanza N-SIS preveda che l'autorità che effettua una cancellazione debba informare l'autorità cantonale segnalante.

Per quanto riguarda l'articolo 43 capoverso 2, **SO** chiede che, in caso di conferma della partenza da parte di un altro Stato Schengen, la SEM cancelli la segnalazione da SIMIC e ne informi le autorità cantonali segnalanti. Questo per garantire congruenza in termini di competenza. **TI** ritiene positivo che, in caso di partenza della persona dallo spazio Schengen, i dati del SIS possano essere cancellati dalle autorità di controllo alle frontiere anziché dalle autorità che hanno effettuato la segnalazione ai fini del rimpatrio.

SO chiede una proroga del termine di cui all'articolo 43 capoverso 3 lettera a.

4.5 Risultati relativi alla revisione dell'ordinanza RIPOL

Autorità legittimate alla notifica e all'inserimento (art. 4 cpv. 1 lett. d)

BL, NW, OW e **CCPCS** chiedono l'adeguamento dell'AFD in base alle sue nuove strutture. In particolare sottolineano che la Direzione generale delle dogane cesserà di esistere quando entreranno in vigore la revisione della legge sulle dogane e la nuova LE-UDSC.

Autorità legittimate alla notifica e all'inserimento (art. 4 cpv. 2 lett. d)

SO accoglie esplicitamente la modifica, poiché l'ha richiesta da tempo e ora la qualità dei dati sarà migliorata.

Allegato 1

In generale

BL, NW, OW e **CCPCS** propongono di usare, nella versione tedesca, «B» per *Bearbeiten* (elaborazione) invece di «M» per *Mutation* (mutazione) per usare gli stessi parametri dell'ordinanza RIPOL, dell'ordinanza N-SIS e dell'ordinanza SIMIC.

Allegato 1 numero 1 lettera a riga 14 (Documento, numero di documento, Paese di rilascio, provenienza)

BL, NW, OW e **CCPCS** richiedono alle forze di polizia cantonali di passare da «A» a «M» (o «B» nella proposta per la versione tedesca), poiché dovrebbero registrare anche i dati dei documenti d'identità quando effettuano le segnalazioni.

4.6 Risultati relativi alla revisione dell'ordinanza SIMIC

In generale

ZH e **ASM** fanno notare che la Confederazione intendeva garantire che fossero disponibili le necessarie interfacce tra i sistemi entro all'entrata in vigore dell'ordinanza SIS e delle modifiche della LSISA. In particolare, ora chiedono un'interfaccia tra VOSTRA e SIMIC affinché non si debbano inserire manualmente i dati di VOSTRA nel SIS in caso di espulsioni.

Obblighi di notificazione

Notificazioni delle autorità cantonali e comunali (art. 5 cpv. 1 lett. o)

SO fa notare che per «decisioni di rimpatrio» non si può affatto intendere il mero atto di esecuzione. Se si intendeva la semplice decisione di allontanamento/espulsione, **SO** si chiede perché l'inserimento non sia stato fatto dipendere dalla data di passaggio in giudicato, dato che altrimenti sarebbe contrario alla presunzione di innocenza. Così risulterebbe infatti incomprendibile anche il passo «nonché le loro modifiche, le loro sospensioni o i loro annullamenti». **TI** ritiene importante precisare che le autorità cantonali della migrazione devono notificare le decisioni di rimpatrio, compresa la loro sospensione o revoca.

Dati del settore degli stranieri (art. 9 cpv. 1 lett. a)

Secondo **TI**, questa nuova disposizione è necessaria e permette di registrare in SIMIC le persone da segnalare nel SIS.

Livello d'accesso e autorizzazione a trattare i dati

Catalogo dei dati SIMIC (all. 1 n. 1)

SO chiede alle autorità cantonali della migrazione di cambiare «A» in «M» nella versione tedesca, poiché una richiesta di informazioni supplementari richiederebbe di interpellare le autorità cantonali della migrazione.

4.7 Risultati relativi alla revisione dell'ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica

In generale

AG sostiene pienamente le modifiche di questa ordinanza, menzionando esplicitamente lo scambio automatizzato di dati tra l'AFIS e il SIS.

Competenza della SEM (art. 3a)

SO fa notare che la SEM dovrebbe essere direttamente autorizzata a registrare il numero di identificazione (PCN) dei dati AFIS in SIMIC.

È bene, secondo **TI**, ricordare che le autorità cantonali della migrazione hanno una serie di compiti da svolgere in questo contesto, segnatamente la registrazione dei dati biometrici e del numero PCN in SIMIC.

4.8 Risultati relativi alla revisione dell'OASA

Non sono pervenuti commenti sull'OASA.

5 Allegato / Anhang / Annexe

Elenco dei partecipanti (cantoni, partiti politici e organizzazioni invitate) / Verzeichnis der Eingaben der Kantone, Parteien und eingeladenen Organisationen / Liste des cantons, des partis politiques et des organisations invitées

Cantoni / Kantone / Cantons

AG	Argovia / Aargau / Argovie
AI	Appenzello Interno / Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rh.-Int.
AR	Appenzello Esterno / Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rh.-Ext.
BE	Berna / Berna / Bernae
BL	Basilea-Campagna / Basel-Landschaft / Bâle-Campagne
BS	Basilea-Città / Basel-Stadt / Bâle-Ville
FR	Friburgo / Freiburg / Fribourg
JU	Giura / Jura / Jura
GE	Ginevra / Genf / Genève
GL	Glarona / Glarus / Glaris
GR	Grigioni / Graubünden / Grisons
LU	Lucerna / Luzern / Lucerne
NE	Neuchâtel / Neuenburg
NW	Nidvaldo / Nidwalden / Nidwald
OW	Obvaldo / Obwalden / Obwald
SG	San Gallo / St. Gallen / Saint-Gall
SH	Sciaffusa / Schaffhausen / Schaffhouse
SO	Soletta / Solothurn / Soleure
SZ	Svitto / Schwyz / Schwyz
TG	Turgovia / Thurgau / Thurgovie
TI	Ticino / Tessin
UR	Uri
VD	Vaud / Waadt /
VS	Vallese / Wallis / Valais
ZG	Zugo / Zug / Zoug
ZH	Zurigo / Zürich / Zurich

Partiti politici / Parteien / Partis politiques

Alleanza del Centro Die Mitte Le Centre Allianza dal Center	Segreteria generale Hirschengraben 9 Casella postale 3001 Berna
PLR.I Liberali Radicali FDP. Die Liberalen PLR. Les Libéraux-Radicaux	Segreteria generale Neuengasse 20 Casella postale 3001 Berna
Unione Democratica di Centro UDC Schweizerische Volkspartei SVP Union Démocratique du Centre UDC	Segreteria generale Casella postale 3001 Berna
Partito socialista svizzero PSS/PS Sozialdemokratische Partei der Schweiz SPS Parti socialiste suisse PSS	Segreteria centrale Theaterplatz 4 3011 Berna

Associazioni mantello nazionali dei Comuni delle città e delle regioni di montagna / Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / Associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national

Unione delle città svizzere (UCS) Schweizerischer Städteverband (SSV) Union des villes suisses	Monbijoustrasse 8 Casella postale 3001 Berna
--	--

Associazioni mantello nazionali dell'economia / Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / Associations faîtières de l'économie qui œuvrent au niveau national

economiesuisse Federazione delle imprese svizzere Verband der Schweizer Unternehmen Fédération des entreprises suisses Swiss business federation	Hegibachstrasse 47 Casella postale 8032 Zurigo
Unione svizzera degli imprenditori Schweizerischer Arbeitgeberverband Union patronale suisse	Hegibachstrasse 47 Casella postale 8032 Zurigo

Tribunali della Confederazione Svizzera / Gerichte der Schweizerischen Eidgenossenschaft / Tribunaux de la Confédération suisse

Tribunale federale (TF) Bundesgericht Tribunal fédéral	Av. du Tribunal fédéral 29 1000 Losanna 14
Tribunale amministrativo federale (TAF) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral	Kreuzackerstrasse 12 Casella postale 9000 San Gallo

Altre cerchie interessate / Weitere interessierte Kreise / Autres milieux concernés

AsyLex	Gotthardstrasse 52 8002 Zurigo
Centre Patronal	Route du Lac 2 1094 Paudex Casella postale 1215 1001 Losanna
Donne protestanti Svizzera (DPS) Evangelische Frauen Schweiz (EFS) Femmes protestantes en Suisse (FPS)	Sede Scheibenstrasse 29 Casella postale 189 3000 Berna 22
Aeroporto di Zurigo SA Direzione	Casella postale 8058 Zurigo aeroporto
Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD) Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP)	Segreteria generale Haus der Kantone Speichergasse 6 Casella postale 3001 Berna

Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali (CCPCS) Konferenz der Kantonalen Polizeikommandanten (KKPKS) Conférence des commandants des polices cantonales (CCPCS)	Segreteria generale Haus der Kantone Speichergasse 6 3001 Berna
Conferenza dei delegati all'integrazione (CDI) Konferenz der Integrationsdelegierten (KID)	Haus der Kantone Speichergasse 6 Casella postale 3001 Berna
Conferenza dei procuratori della Svizzera (CPS) Schweizerische Staatsanwälte-Konferenz (SSK) Conférence des procureurs de Suisse (CPS)	Segreteria generale Guisanplatz 1 3003 Berna
Svizzera di diritto penale (SSDP) Schweizerische Kriminalistische Gesellschaft (SKG) Société Suisse de droit pénal Società (SSDP)	Martina Weber c/o Staatsanwaltschaft des Kantons Zug an der Aa 4 6301 Zugo
Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS) Sicherheitsverbund Schweiz (SVS) Réseau national de sécurité (RNS)	Segreteria Maulbeerstrasse 9 3003 Berna
Associazione dei servizi cantonali di migrazione (ASM) Vereinigung der Kantonalen Migrationsbehörden (VKM) Association des services cantonaux de migration (ASM)	Sede Amt für Bevölkerungsdienste des Kantons Bern Corinne Karli Ostermundigenstrasse 99B 3006 Berna